

# **TI\_GERICHTE 90.2014.32 vom 27. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2014.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2014.32)

FR: TI\_GERICHTE 90.2014.32 du 27 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 90.2014.32 del 27 marzo 2015

## **Regeste**

Ricorso contro un marciapiede e obbligo d'inserimento delle linee d'arretramento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e 48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), allo scopo di garantire, anche a livello cantonale, una giustapposizione per quanto possibile lineare tra la procedura ticinese e quella federale (cfr. il messaggio 23 maggio 2012 [n. 6645] del Consiglio di Stato sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pubbl. in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1982 par. 1.1). Per essere legittimato a ricorrere, l'insorgente deve prevalersi di un interesse attuale, diretto, concreto e deve inoltre trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere, soprattutto, colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini: questo allo scopo di escludere un'azione popolare (cfr. il messaggio cit., pag. 1983 par. 1.2; RtiD I-2010 n. 35 consid. 3.1, I-2009 n. 50 consid. 2.3).

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 Lst). Quanto alla legittimazione attiva della ricorrente, il Tribunale considera quanto segue.

### **E. 1.2**

Per quanto attiene alla richiesta di annullare l'ordine di adottare una variante per l'introduzione delle linee d'arretramento dalle strade, questa configura una modifica d'ufficio, impugnabile solamente nella misura in cui la ricorrente dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 2 lett. c Lst).

### **E. 1.2.1**

Il concetto d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato all'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 3.3.1.1; LPAm), che a sua volta riprende il testo degli art. 89 cpv.

### **E. 1.2.2**

In concreto, la ricorrente non è destinataria materiale dell'ordine di allestire una variante per l'inserimento delle linee d'arretramento dalle strade, tale obbligo essendo stato impartito al comune. Si tratta peraltro di un ordine di carattere generale, riguardante l'intero territorio

comunale, che stabilisce unicamente un principio. Pertanto, nemmeno è possibile ritenere che l'insorgente sia toccata in misura maggiore di quanto non lo siano gli altri cittadini del comune o anche solo i proprietari d'immobili potenzialmente interessati dalla (futura) pianificazione. In questi termini la legittimazione a insorgere deve esserle per finire negata. Semmai nella procedura di variante la ricorrente potrà - se del caso - far valere le sue ragioni.

### **E. 1.3**

Per quanto attiene ai marciapiedi, la domanda posta dalla ricorrente al Tribunale (stralcio del marciapiede dinanzi il mapp. 38) è riduttiva rispetto a quella avanzata in prima istanza davanti al Governo (realizzazione del marciapiede unicamente sul lato opposto della strada). Si può dunque ammettere l'identità tra le due richieste, di modo che la legittimazione attiva dell'insorgente - già ricorrente per gli stessi motivi - dev'essere riconosciuta in applicazione dell'art. 30 cpv. 2 lett. b Lst.

### **E. 1.4**

Poiché la procedura relativa alle controverse varianti di piano regolatore è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), esse dovranno essere esaminate, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 Lst). 2. Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato sulla necessità o meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi. La censura va disattesa. Difatti, il Governo ha stabilito che tale questione non fosse oggetto della procedura, dichiarando su questo punto irricevibile il ricorso. In questi termini non vi è spazio per ritenere un diniego di giustizia. La decisione del Governo di non entrare nel merito della richiesta di modifica della pianificazione dei marciapiedi è inoltre corretta. Difatti, come visto in narrativa, la variante oggetto d'approvazione non riguardava questo tema. Non è attraverso un ricorso all'autorità di approvazione che possono essere messi in discussione aspetti pianificatori che non sono stati oggetto di decisione da parte dell'autorità che adotta la pianificazione. Nella procedura di approvazione del piano regolatore il Governo approva, in tutto o in parte, non approva rispettivamente modifica le proposte pianificatorie adottate dal legislativo comunale (cfr. art. 37 cpv. 1 LALPT, dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst). Esso, che non è autorità di pianificazione, non può modificare il piano su aspetti che non gli sono stati sottoposti per approvazione. A ragione, dunque, il Governo ha ritenuto irricevibile il ricorso di prima istanza su questo punto. Le domande della ricorrente esulano difatti pacificamente dalla procedura di variante in oggetto. 3.3.1. Per i motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. 3.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). L'assenza di parti vittoriose patrocinata preclude l'assegnazione di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario